



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 133/16

Lussemburgo, 14 dicembre 2016

Sentenza nella causa C-238/15

Maria do Céu Bragança Linares Verruga e a. / Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

Subordinando la concessione di una borsa di studio per il figlio di un frontaliere alla condizione che quest'ultimo abbia lavorato nel territorio lussemburghese per un periodo ininterrotto di cinque anni alla data della domanda di borsa di studio, il Lussemburgo ha violato il diritto dell'Unione

Il diritto lussemburghese prevede che i figli di lavoratori frontalieri occupati in Lussemburgo o che esercitino la propria attività in tale paese possano richiedere un sussidio economico per studi superiori («borsa di studio») a condizione, segnatamente, che alla data della domanda il lavoratore frontaliere abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tale requisito di un periodo di lavoro minimo e ininterrotto di cinque anni è stato introdotto nel luglio del 2013 a seguito della sentenza della Corte nella causa Giersch¹, ed è stato poi abrogato nel luglio del 2014 a vantaggio di una regola più flessibile².

Il signor André Angelo Linares Verruga risiede a Longwy (Francia) con i genitori, signora Maria do Céu Bragança Linares Verruga e signor Jacinto Manuel Sousa Verruga. La signora Bragança Linares Verruga è impiegata in Lussemburgo quale lavoratrice subordinata dal 15 maggio 2004, con un'unica interruzione di meno di tre mesi tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Il signor Sousa Verruga, dal canto suo, ha lavorato in Lussemburgo quale lavoratore subordinato tra il 2004 e il 2011, nonché tra il 2013 e il 2014. Dal 1° febbraio 2014, egli vi esercita la propria attività come lavoratore autonomo.

Iscritto all'università di Liegi (Belgio), il signor Linares Verruga ha richiesto alle autorità lussemburghesi la concessione di una borsa di studio per i semestri invernale ed estivo dell'anno accademico 2013/2014. Le autorità lussemburghesi hanno respinto tali domande in quanto né la madre né il padre del signor Linares Verruga avevano lavorato in tale paese per un periodo ininterrotto di cinque anni alla data della domanda di borsa di studio. Poiché il signor Linares Verruga ha contestato tale decisione dinanzi al giudice lussemburghese, il tribunal administratif di Lussemburgo, investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se il requisito di un periodo di lavoro ininterrotto di cinque anni sia conforme al diritto dell'Unione.

Nella sentenza odierna, la Corte afferma che il **requisito di un periodo di lavoro ininterrotto di cinque anni** costituisce una **discriminazione ingiustificata** e viola quindi il diritto dell'Unione.

La Corte constata, infatti, che un requisito simile non è previsto per gli studenti che risiedono nel territorio lussemburghese. Orbene, una siffatta distinzione in base alla residenza è idonea ad operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri, in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali. La Corte ne deduce la sussistenza di una discriminazione.

La Corte esamina, quindi, se tale discriminazione possa essere giustificata dall'obiettivo invocato dal Lussemburgo, cioè promuovere un incremento significativo della proporzione di residenti titolari

¹ Sentenza della Corte del 20 giugno 2013, Giersch ([C-20/12](#), v. comunicato stampa n. [74/13](#)).

² Da quando è in vigore la legge lussemburghese del 24 luglio 2014, è sufficiente che il lavoratore frontaliere abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo di cinque anni nell'arco dei sette anni precedenti la data di domanda della borsa di studio.

di un diploma di istruzione superiore in Lussemburgo. La Corte ammette che è legittimo che il Lussemburgo intenda assicurarsi che il lavoratore frontaliere presenti un legame di integrazione con la società lussemburghese, richiedendo un collegamento sufficiente a combattere il rischio di veder sorgere un «turismo delle borse di studio». La Corte considera quindi adeguato il requisito relativo ad un periodo di lavoro minimo del genitore lavoratore frontaliere in Lussemburgo, in quanto un siffatto requisito è tale da stabilire un collegamento del lavoratore con la società lussemburghese nonché una ragionevole probabilità che lo studente ritorni in Lussemburgo.³

La Corte considera, però, che **il requisito di un periodo di lavoro ininterrotto di cinque anni eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefissato**. Infatti, tale requisito non consente alle autorità competenti di concedere una borsa di studio qualora, come nella fattispecie, i genitori, pur se con alcune brevi interruzioni, abbiano lavorato in Lussemburgo per un lasso di tempo significativo (nella specie circa otto anni) nel periodo precedente la domanda. Poiché interruzioni siffatte non sono idonee ad interrompere il collegamento tra il Lussemburgo e il richiedente la borsa di studio, la Corte conclude che il requisito di un periodo di lavoro ininterrotto di cinque anni comporta una restrizione che eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo legittimo perseguito dal Lussemburgo (cioè incrementare il numero di titolari di diplomi di istruzione superiore nell'ambito della popolazione lussemburghese).

Si noti, infine, che la Corte statuirà domani, 15 dicembre, sulla questione se il figlio acquisito di un lavoratore frontaliere possa anch'egli avere diritto ad una borsa di studio in Lussemburgo, nonostante non sia il figlio biologico di tale lavoratore. Anche relativamente a tale causa sarà disponibile un comunicato stampa.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

³ Nella sentenza Giersch, cit. *supra*, la Corte aveva peraltro indicato essa stessa la possibilità di subordinare la concessione della borsa di studio al requisito che il lavoratore frontaliere abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo minimo determinato.